



**PROVINCIA DI UDINE**

AREA POLITICHE SOCIALI, LAVORO E COLLOCAMENTO

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

---

**Regolamento provinciale  
per la disciplina delle misure di incentivazione e della promozione  
della cooperazione sociale ai sensi della L.R. 20/2006 e del relativo  
regolamento regionale di attuazione**

---

**Allegato "2" alla delibera consiliare n° 19 del 13 maggio 2009**

## INDICE

<b>Articolo</b>	<b>1</b>	Finalità
<b>Articolo</b>	<b>2</b>	Modalità di riparto del fondo
<b>Articolo</b>	<b>3</b>	Modalità di valutazione dei criteri generali per la promozione della cooperazione sociale
<b>Articolo</b>	<b>4</b>	Procedura di attribuzione del fondo per la qualità sociale
<b>Articolo</b>	<b>5</b>	Modalità di presentazione della domanda e termini del procedimento
<b>Articolo</b>	<b>6</b>	Beneficiari e Interventi finanziabili
<b>Articolo</b>	<b>7</b>	Spese ammissibili, percentuali massime di contributo e regimi di aiuto
<b>Articolo</b>	<b>8</b>	Termini di realizzazione delle iniziative
<b>Articolo</b>	<b>9</b>	Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione degli incentivi
<b>Articolo</b>	<b>10</b>	Disposizioni finali e transitorie
<b>Articolo</b>	<b>11</b>	Entrata in vigore e periodo di validità

**ALLEGATO A** “Indicatori riferiti agli elementi qualificativi di cui all’art. 3, comma 1 del Regolamento regionale emanato con il Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2009, n. 077/Pres.

## **Articolo 1**

### **Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di priorità e le modalità di concessione degli "Interventi contributivi a favore delle cooperative sociali" previsti dall'articolo 14, della legge regionale 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e in attuazione del "Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006" emanato con il Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2009, n. 077/Pres. (di seguito "Regolamento regionale").
2. Disciplina altresì le modalità di realizzazione e sostegno dei progetti di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) della L.R. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e le modalità di concessione dei finanziamenti volti ad incentivare la stipulazione delle convenzioni previste dall'art. 5, comma 1, legge 381/91, di cui all'art. 11, comma 1, lett. c) della L.R. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione del "Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006" emanato con il Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2009, n. 077/Pres..

**Articolo 2**  
**Modalità di riparto del fondo**

1. La Giunta Provinciale approva annualmente il programma di riparto del fondo destinato agli incentivi alle cooperative sociali secondo i criteri individuati nel presente Regolamento, avuto riguardo al numero delle domande presentate, alle risorse disponibili e in ragione della tipologia degli interventi.

2. Le risorse disponibili sono ripartite nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) una quota fino al 18% per gli interventi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui al CAPO III del regolamento regionale;
- b) una quota fino al 20% per gli interventi concernenti il lavoro protetto di cui al CAPO IV del regolamento regionale;
- c) una quota fino al 22% per gli interventi per investimenti e consulenze aziendali e per spese di costituzione e primo impianto di cui al CAPO II del regolamento regionale;
- d) una quota fino al 5% a favore di consorzi per la fornitura di servizi di consulenza ed assistenza imprenditoriale alle cooperative sociali consorziate, di cui al CAPO V del regolamento regionale;
- e) una quota fino al 15% da destinarsi ai Progetti provinciali di promozione della cooperazione sociale e ai contributi per l'incentivazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, per gli interventi di cui al CAPO VI del regolamento regionale;
- f) una quota fino al 20% da destinarsi alle cooperative sociali secondo le modalità di cui agli art. 3 e 4 del presente Regolamento e quale "fondo per la qualità sociale".

3. In fase transitoria per l'anno 2009, le risorse di cui al comma 2, sono così ripartite:

- a) una quota fino al 20% per l'anno 2009 per gli interventi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui al CAPO III del regolamento regionale;
- b) una quota fino al 23% per l'anno 2009 per gli interventi concernenti il lavoro protetto di cui al CAPO IV del regolamento regionale;

- c) una quota fino al 26% per l'anno 2009 per gli interventi per investimenti e consulenze aziendali e per spese di costituzione e primo impianto di cui al CAPO II del regolamento regionale;
- d) una quota fino al 4% per l'anno 2009 a favore di consorzi per la fornitura di servizi di consulenza ed assistenza imprenditoriale alle cooperative sociali consorziate di cui al CAPO V del regolamento regionale;
- e) una quota fino al 12% per l'anno 2009 da destinarsi ai Progetti provinciali di promozione della cooperazione sociale e ai contributi per l'incentivazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, per gli interventi di cui al CAPO VI del regolamento regionale;
- f) una quota fino al 15% per l'anno 2009 da destinarsi alle cooperative sociali secondo le modalità di cui agli art. 3 e 4 del presente Regolamento e quale "fondo per la qualità sociale".

4. Qualora dall'applicazione dei commi 2 e 3 del presente articolo sussista un fondo residuo, la Giunta Provinciale, in sede di deliberazione di cui al precedente comma 1, provvede alla redistribuzione dello stesso ai singoli beneficiari, in proporzione rispetto alle priorità individuate ed entro i limiti della spesa ammissibile a finanziamento.

### **Articolo 3**

#### **Modalità di valutazione dei criteri generali per la promozione della cooperazione sociale**

1. La Provincia promuove, in particolare, la valorizzazione delle cooperative sociali che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), nonché delle cooperative sociali caratterizzate dai seguenti elementi qualificativi:

- a) coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa, da perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare;
- b) radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attività, attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenti degli interessi sociali delle comunità territoriali;
- c) qualità ed efficacia dei processi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, alla cui progettazione e attuazione collaborino attivamente, oltre alle cooperative sociali, gli enti pubblici competenti e le stesse persone svantaggiate;
- d) orientamento delle attività a favore delle persone più bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie esigenze;
- e) presenza al proprio interno di persone svantaggiate in misura superiore alla percentuale minima prevista dall'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
- f) produzione di innovazioni che migliorino le capacità operative nello svolgimento delle loro attività.

2. Ai fini della valutazione degli elementi qualificativi, la Provincia assume, rispettivamente per ogni elemento qualificativo di cui al comma 1, gli indicatori e i rispettivi punteggi, di cui all'Allegato A del presente Regolamento, da riferirsi all'anno precedente la domanda di contributo laddove non diversamente previsto.
3. La Giunta Provinciale, in sede di approvazione annuale del programma di riparto del fondo, determina il peso percentuale di ciascuno degli elementi qualificativi di cui al comma 1.
4. In applicazione dei commi 2 e 3 del presente articolo verrà redatta annualmente una graduatoria di richiedenti in ordine decrescente; a parità di merito, il posizionamento in graduatoria è determinato dall'ordine cronologico di arrivo delle domande.
5. Le cooperative sociali devono comprovare gli indicatori di cui al comma 2 mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
6. La Provincia, tiene conto delle risultanze della valutazione di cui al comma 2 del presente articolo ai fini del riparto delle risorse di cui all'art. 2, comma 2, lett. f) e di cui all'art. 2, comma 3, lett. f).

## **Art. 4**

### **Procedura di attribuzione del fondo per la qualità sociale**

1. La quota di cui all'art 2, comma 2, lett. f) e di cui all'art. 2, comma 3, lett. f) viene distribuita alle cooperative sociali inserite nella graduatoria di cui al comma 4 dell'art. 3 e va ad aumentare la percentuale di contributo assegnato per il singolo intervento oggetto dell'incentivo, assoggettandosi al regime del Regolamento comunitario per il cui intervento è riconosciuta.
2. L'attribuzione ai beneficiari della quota di cui al comma 1 del presente articolo è data dalla somma del punteggio riconosciuto, tenuto conto del valore-punto ottenuto in applicazione del peso percentuale degli indicatori come stabilito annualmente ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del presente Regolamento.
3. Qualora dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo la percentuale di contributo sul singolo intervento risulti superiore alla misura percentuale massima di contributo calcolata sulle spese ammissibili, questa potrà essere riconosciuta anche in deroga a detta misura percentuale massima di contributo e comunque nei limiti del 100% delle spese ammissibili e tenuto conto del livello massimo di contribuzione percentuale fissato dal Regolamento regionale.
4. Qualora dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo sussista un fondo residuo, questo viene ridistribuito alle cooperative sociali beneficiarie sino ad esaurimento delle risorse, mediante l'aumento del rispettivo contributo, a scalare sulla graduatoria, in base al valore-punto ottenuto dalla suddivisione del fondo residuo per la somma dei numeri di posizione in graduatoria delle cooperative sociali beneficiarie.

## **Articolo 5**

### **Modalità di presentazione della domanda e termini del procedimento**

1. Al fine di ottenere i contributi previsti dal presente Regolamento le cooperative sociali, aventi la sede sociale nel territorio provinciale, presentano alla Provincia di Udine - Area Politiche Sociali, Lavoro e Collocamento - Servizio Politiche Sociali, apposita domanda, secondo i modelli resi disponibili, nel periodo dal 2 gennaio al 31 marzo di ogni anno.

2. Alle domande presentate ai sensi del comma 1, del presente articolo deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante attestante:

- il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
- l'applicazione delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali, di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, nonché di corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2bis, della legge 142/2001,
- di adempiere agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa; detta dichiarazione deve essere presentata annualmente dopo la concessione dei contributi di cui al presente regolamento, con riferimento ai due anni successivi alla concessione medesima;
- copia dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché del verbale d'approvazione dell'assemblea dei soci;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante attestante gli eventuali altri contributi a titolo di "de minimis" percepiti nell'esercizio finanziario in corso nonché nei precedenti due esercizi finanziari; ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale ("Cumulo dei contributi de minimis") dovranno essere oggetto di dichiarazione sostitutiva gli altri incentivi pubblici, anche qualora concessi su basi giuridiche comunitarie diverse, percepiti relativamente agli stessi costi ammissibili;

b) modalità di accreditamento.  
c) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;  
d) copia del Bilancio sociale, redatto annualmente ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 20/2006 ed in conformità alla Deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 1992, dall'esercizio sociale precedente a quello in cui è presentata la domanda fino all'esercizio sociale successivo a quello nel quale scade il periodo di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 20/2006;

e) se destinatari di contributi concessi in base al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. <<Legge comunitaria 2007>>) attestante di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. La domanda deve essere presentata prima dell'avvio dell'iniziativa, sostanzialmente nel momento in cui la cooperativa sociale sostiene i primi costi ad essa connessi, fatti salvi i casi diversamente disciplinati.

4. Alle domande presentate ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. a) del Regolamento regionale deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

a) piano d'investimento, contenente

- la relazione illustrativa dell'iniziativa, che dovrà essere avviata e attuata in data successiva a quella di presentazione della domanda di finanziamento;
- se investimento su immobili, piano finanziario dell'investimento ed elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento contenenti le modalità e i tempi d'attuazione dell'investimento, la visura catastale e le planimetrie dell'immobile;
- se investimento per acquisto di brevetti, piano finanziario dell'investimento e descrizione della tipologia di brevetti e/o licenze di sfruttamento e/o diritti d'uso da acquistare con relativa documentazione tecnica;
- preventivo di spesa; qualora la domanda sia fatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/2008, il preventivo di spesa deve contenere

l'apporto finanziario da parte del richiedente pari almeno al 25% dei costi ammissibili attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico.

- b) per gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento eseguiti su immobili utilizzati con titolo diverso dalla proprietà, copia del contratto della disponibilità in uso avente una durata non inferiore ai cinque (5) anni;
- c) per l'acquisizione dei beni tramite locazione finanziaria, esclusa la locazione finanziaria di ritorno, copia dell'offerta specificante le condizioni generali di contratto, il valore del bene, il piano d'ammortamento, regime fiscale, i termini di consegna e pagamento e per i beni immobili, consistenza e dati catastali, autorizzazioni.

5. Alle domande presentate ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. b) del Regolamento regionale deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

a) piano d'investimento, contenente:

- descrizione dell'attività che s'intende intraprendere, grazie all'apporto consulenziale;
- descrizione degli obiettivi, economici ed occupazionali, che s'intendono perseguire;
- indicazione del numero e descrizione dettagliata degli incarichi consulenziali da affidare;
- indicazione dei tempi in cui si svilupperà l'intervento consulenziale;

b) preventivo di spesa.

6. Alle domande presentate ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. c) del Regolamento regionale deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

a) piano d'impresa (se disponibile);

b) consuntivo delle spese;

c) per spese di locazione, copia del contratto di locazione dell'immobile aziendale;

d) per spese di allacciamento, copia del contratto stipulato per l'allacciamento.

7. Alle domande presentate ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. d) del Regolamento regionale deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

a) copia dello Statuto, da cui si evidenziano le modifiche apportate;

b) consuntivo delle spese.

8. Alle domande presentate ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett. a) e b), del Regolamento regionale deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

a) descrizione dell'attività che s'intende intraprendere a seguito della creazione dei nuovi posti di lavoro;

b) descrizione delle modalità, degli obiettivi occupazionali e dei tempi d'attuazione delle assunzioni;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che a seguito dell'assunzione dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati ovvero disabili, si determina:

- un aumento netto, rispettivamente, del numero dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ovvero dei lavoratori disabili della cooperativa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;

- un aumento netto del numero complessivo di dipendenti della cooperativa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, salvo che il posto o i posti occupati siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamenti per giusta causa, e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale, cambi di gestione e/o cessazioni di appalto, che l'Amministrazione precedente si riserva di valutare specificatamente qualora idoneamente documentati;

d) documentazione attestante lo stato di svantaggio o disabilità proveniente dalla Pubblica Amministrazione;

e) preventivo di spesa.

9. Alle domande presentate ai sensi dell'art. 14, del Regolamento regionale deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i contenuti di cui al libro unico del lavoro;

b) consuntivo di spesa inerenti i costi salariali sostenuti;

c) documentazione attestante la condizione di persona svantaggiata di cui all'art. 13 della L.R. 20/2006 proveniente dalla Pubblica Amministrazione.

10. Alle domande presentate ai sensi dell'art. 15 del Regolamento regionale deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i contenuti di cui al libro unico del lavoro;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le ore lavorate del personale addetto ed il possesso di adeguata e comprovata esperienza nel campo nella gestione di progetti di inserimento e formazione lavorativa per persone svantaggiate.

c) consuntivo di spesa inerenti i costi salariali sostenuti;

11. Alle domande presentate ai sensi dell'art. 16 del Regolamento regionale deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

a) per l'adattamento degli ambienti di lavoro alle esigenze dei lavoratori disabili (immobili): relazione illustrativa dell'iniziativa a firma di professionisti iscritti a un ordine, collegio o albo professionale, corredata da idonei elaborati tecnici progettuali;

b) per l'adattamento e acquisto di attrezzature, ausili tecnologici e programmi informatici specificamente destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili: relazione illustrativa sull'attività svolta o che s'intende intraprendere grazie all'adeguamento del posto di lavoro, nonché sui tempi d'attuazione dell'investimento;

c) piano finanziario;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la richiesta di finanziamento è riferita a "costi aggiuntivi" rispetto a quelli che la cooperativa avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori non disabili durante il periodo in cui i lavoratori disabili sono occupati

e) preventivo di spesa.

12. Alle domande presentate ai sensi dell'art. 18 del Regolamento regionale deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'iniziativa, che dovrà essere avviata e attuata in data successiva a quella di presentazione della domanda di finanziamento, contenente la descrizione dell'attività che s'intende intraprendere cui l'investimento si riferisce, la dichiarazione che una volta realizzata l'iniziativa, almeno il 50% dei lavoratori impiegati sarà costituito da lavoratori disabili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 20, del regolamento (CE) n. 800/2008 nonché contenente l'impegno a mantenere la percentuale minima del 50% di occupazione di lavoratori disabili per almeno cinque anni dalla data di approvazione del rendiconto.

b) relazione illustrativa dell'iniziativa a firma di professionisti iscritti a un ordine, collegio o albo professionale, corredata da idonei elaborati tecnici progettuali;

c) preventivo di spesa;

13. Alle domande presentate ai sensi dell'art. 19 del Regolamento regionale deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i contenuti di cui al libro unico del lavoro; b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le ore lavorate limitatamente al tempo dedicato esclusivamente a siffatta attività;

c) documentazione attestante l'acquisizione di specifici servizi di trasporto.

14. Alle domande presentate ai sensi dell'art. 21 del Regolamento regionale deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

a) piano d'investimento, contenente:

- descrizione dell'attività che s'intende intraprendere, relativa all'apporto consulenziale;
- descrizione degli obiettivi, economici ed occupazionali, che s'intendono perseguire;
- indicazione del numero e descrizione dettagliata degli incarichi di consulenza e/o assistenza tecnica;
- indicazione dei tempi in cui si svilupperanno gli interventi;

b) preventivo di spesa.

15. Alle domande presentate ai sensi dell'art. 23 del Regolamento regionale deve essere allegata la seguente documentazione:

a) convenzione stipulata, ovvero schema, come approvato dall'organo competente, di convenzione di cui all'art. 5, comma 1 legge 381/1991 contenente le indicazioni di cui all'art. 23 della L.R. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, l'indicazione del valore della convenzione, del numero di inserimenti lavorativi di persone svantaggiate e in cui sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; la convenzione deve essere conforme alle convenzioni-tipo come approvate ai sensi dell'art. 22 della L.R. 20/2006, e successive modificazioni ed integrazioni.

16. Al fine di effettuare la valutazione degli elementi qualificativi di cui all'art. 3, le cooperative sociali devono presentare, unitamente alla domanda, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 3, comma 5 del presente Regolamento.

17. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta gli uffici saranno tenuti a darne comunicazione all'interessato che dovrà provvedere all'integrazione richiesta entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima; in tale caso il termine si sospende e decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata.

18. Il termine del procedimento di assegnazione e concessione del contributo decorre dal termine finale stabilito per la presentazione della domanda e deve concludersi entro 120 giorni; il termine del procedimento di erogazione del contributo decorre dal termine finale stabilito per la presentazione del rendiconto di cui all'art. 9 del presente Regolamento, e deve concludersi entro 60 giorni.

19. I termini del procedimento di cui al comma 18 del presente articolo si sospendono in pendenza di acquisizione di pareri obbligatori o facoltativi, valutazioni tecniche, della ricezione della comunicazione annuale di concessione delle risorse da parte della Direzione regionale competente, nonché nei casi di cui alla L.R. 7/2000.

## **Articolo 6**

### **Beneficiari e interventi finanziabili**

1. Gli interventi vengono attuati mediante erogazione di contributi, nel rispetto del Regolamento regionale e dei Reg. (CE) 1998/2006 e Reg. (CE) 800/2008.

2. A favore delle cooperative sociali iscritte alla Sezione A, B e C dell'Albo regionale, possono essere concessi i seguenti contributi, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 20/2006 e del Regolamento regionale (art. 9, comma 1 Regolamento Regionale), per i seguenti interventi:

a) realizzazione di investimenti aziendali in osservanza del Reg. (CE) 1998/2006 o del Reg. (CE) 800/2008;

b) acquisizione di servizi di consulenza concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale, l'introduzione del bilancio sociale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro in osservanza del Reg. (CE) 1998/2006 o del Reg. (CE) 800/2008;

c) costituzione e primo impianto di nuove cooperative sociali in osservanza del Reg. (CE) 1998/2006;

d) modificazione dello statuto per l'adeguamento alle previsioni di cui all'art. 3, comma 3 della L.R. 20/06 in osservanza del Reg. (CE) 1998/2006.

3. A favore delle cooperative sociali iscritte alla Sezione B dell'Albo regionale, possono essere concessi i seguenti contributi, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 20/2006 e del Regolamento regionale (art. 13, 14, 15, 16, 18 e 19 del Regolamento Regionale), per i seguenti interventi:

a) assunzioni con contratto subordinato (anche soci lavoratori) di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 LR 20/2006, rientranti nella categoria di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numeri 18 e 19 del regolamento (CE) n. 800/2008, in osservanza del Reg. (CE) 800/2008;

b) assunzioni con contratto subordinato (anche soci lavoratori) di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 LR 20/2006, rientranti nella categoria di lavoratori

disabili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 20, del regolamento (CE) n. 800/2008, in osservanza del Reg. (CE) 800/2008;

c) copertura dei costi salariali per l'occupazione di persone svantaggiate ex art. 13 LR 20/2006 in osservanza del Reg. (CE) 1998/2006;

d) copertura dei costi salariali del personale preposto alle attività di tutoraggio per affiancamento/supporto e addestramento professionale di persone svantaggiate ex art. 13 L.R. 20/2006 in osservanza del Reg. (CE) 1998/2006 o in osservanza del Reg. (CE) 800/2008;

e) adattamento degli ambienti di lavoro alle esigenze dei lavoratori disabili in osservanza del Reg. (CE) 800/2008;

f) adattamento e acquisto di attrezzature, ausili tecnologici e programmi informatici specificamente destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili in osservanza del Reg. (CE) 800/2008;

g) costruzione, installazione o ampliamento di stabilimenti in osservanza del Reg. (CE) 800/2008;

h) trasporto di persone svantaggiate ex art. 13 L.R. 20/06 rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori disabili ex art. 2, paragrafo 1, numero 20 del Reg. (CE) 800/2008 in osservanza del Reg. (CE) 800/2008;

4. A favore dei consorzi tra cooperative sociali iscritti alla Sezione C dell'Albo regionale, oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, possono essere concessi i seguenti contributi, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 20/2006 e del Regolamento regionale (art. 21 del Regolamento Regionale), per i seguenti interventi:

a) Costi esterni per fornitura di servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore di cooperative sociali consorziate per la parte non coperta dal corrispettivo prestato dalle cooperative sociali consorziate destinatarie dei servizi, in osservanza del Reg. (CE) 1998/2006.

5. La Provincia di Udine può realizzare direttamente ovvero promuovere o sostenere la realizzazione di progetti, non aventi ad oggetto attività di natura economica, volti

alla promozione della cooperazione sociale secondo le finalità di cui all'art. 22 del Regolamento regionale.

6. A favore degli Enti pubblici, compresi quelli economici, nonché delle società di capitali a partecipazione pubblica, possono essere concessi i seguenti finanziamenti, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 20/2006 e del Regolamento regionale (art. 23 del Regolamento Regionale), in osservanza del Reg. (CE) 1998/2006 per incentivare i seguenti interventi:

a) stipulazione di convenzioni ex art. 5 L. 381/1991.

## **Articolo 7**

### **Spese ammissibili, percentuali massime di contributo e regimi di aiuto**

1. In relazione agli interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) del presente regolamento sono ammissibili le spese per:

a) acquisto, costruzione, ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento di immobili aziendali:

- in regime de minimis fino al 50% della spesa ammissibile e comunque non superiore a €200.000,00;

- ovvero ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) 800/2008 fino al 15% della spese ammissibili, maggiorabile del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese, solo alle condizioni di cui all'art. 10, comma 4 del Regolamento regionale;

- ovvero ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) 800/2008 (PMI ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Regione 463/2005) fino al 20% delle spese ammissibili per le piccole imprese e fino al 10% delle spese ammissibili per le medie imprese e se l'investimento riguarda la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 22, del regolamento (CE) n. 800/2008, fino al 40% della spesa ammissibile;

b) acquisto impianti, macchinari, arredi ed attrezzature:

- in regime de minimis fino al 50% della spesa ammissibile e comunque non superiore a €50.000,00

- ovvero ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) 800/2008 fino al 15% della spese ammissibili, maggiorabile del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese, solo alle condizioni di cui all'art. 10, comma 4 del Regolamento regionale;

- ovvero ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) 800/2008 fino al 20% delle spese ammissibili per le piccole imprese e fino al 10% delle spese ammissibili per le medie imprese e se l'investimento riguarda la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 22, del regolamento (CE) n. 800/2008 fino al 40% della spesa ammissibile;

c) acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento e diritti d'uso:

- in regime de minimis fino al 50% della spesa ammissibile e comunque non superiore a €10.000,00;

- ovvero ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) 800/2008 fino al 15% della spese ammissibili, maggiorabile del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese, solo alle condizioni di cui all'art.10, comma 4 del Regolamento regionale;

- ovvero ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) 800/2008 fino al 20% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 10% delle spese ammissibili per le medie imprese e se l'investimento riguarda la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 22, del regolamento (CE) n. 800/2008 fino al 40% della spesa ammissibile.

2. In relazione agli interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) del presente regolamento sono ammissibili le spese per:

a) servizi non aventi natura continuativa o periodica, che esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità:

- in regime de minimis fino al 50% della spesa ammissibile e comunque non superiore a €20.000,00;

- ovvero ai sensi dell'art. 26 del Reg. (CE) 800/2008 (PMI ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Regione 463/2005) fino al 50% della spesa ammissibile.

3. In relazione agli interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettera c) del presente regolamento sono ammissibili le spese per:

a) spese notarili e amministrative, in regime de minimis fino al 50% della spesa ammissibile;

b) studi di consulenza e fattibilità tecnico-economica in regime de minimis fino al 50% della spesa ammissibile;

c) spese per locazioni di immobili aziendali, per i primi sei mesi di attività, in regime de minimis fino al 60% della spesa ammissibile;

d) allacciamento reti idrica, energetica, telefonica in regime de minimis fino al 60% della spesa ammissibile.

4. In relazione agli interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettera d) del presente regolamento sono ammissibili le spese per:

a) Spese notarili ed amministrative sostenute, in regime de minimis fino al 50% della spesa ammissibile.

5. In relazione agli interventi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a) del presente regolamento sono ammissibili le spese per:

a) costi salariali che la cooperativa sostiene su un periodo di dodici mesi successivi all'assunzione, nel caso dei lavoratori svantaggiati, e di ventiquattro mesi successivi all'assunzione, nel caso dei lavoratori molto svantaggiati in osservanza del Reg. (CE) 800/2008, artt. 40 e 41, fino al 50 per cento della spesa ammissibile.

6. In relazione agli interventi di cui all'art. 6, comma 3, lettera b) del presente regolamento sono ammissibili le spese per:

a) costi salariali che la cooperativa sostiene nel periodo in cui i lavoratori disabili sono impiegati, in osservanza del Reg. (CE) 800/2008, artt. 40 e 41, fino al 75 per cento della spesa ammissibile.

7. In relazione agli interventi di cui all'art. 6, comma 3, lettera c) del presente regolamento sono ammissibili le spese per:

a) costi salariali per l'occupazione di persone svantaggiate ex art. 13 LR 20/2006, in regime de minimis fino al 80% della spesa ammissibile, con priorità rispetto alla copertura degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi; per "occupazione" deve intendersi:

- persone svantaggiate assunte a tempo indeterminato da almeno 3 mesi, tenuto conto di eventuali periodi di sospensione contrattuale in quanto motivati e risultanti da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, salvo i casi di dimissioni volontarie per cui l'assunzione deve perdurare da almeno 8 mesi ed esclusi i casi di licenziamento;

8. In relazione agli interventi di cui all'art. 6, comma 3, lettera d) del presente regolamento sono ammissibili le spese per:

a) costi salariali di personale preposto alle attività di tutoraggio per supporto/affiancamento ed addestramento professionale di persone svantaggiate ex art. 13 L.R. 20/2006, limitatamente al tempo dedicato, in regime de minimis fino al 100% della spesa ammissibile;

b) costi salariali di personale preposto alle attività di tutoraggio per supporto/affiancamento ed addestramento professionale esclusivamente di persone svantaggiate rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori disabili di cui all'art. 2, paragrafo 1, numero 20 del Reg. (CE) 800/2008, in osservanza del Reg. (CE) 800/2008, art. 42, fino al 100% della spesa ammissibile.

9. In relazione agli interventi di cui all'art. 6, comma 3, lettera e) del presente regolamento sono ammissibili le spese per:

a) adattamento degli ambienti di lavoro alle esigenze dei lavoratori disabili, qualora rappresentino costi aggiuntivi, in osservanza del Reg. (CE) 800/2008, art. 42, fino al 100% della spesa ammissibile, e sono cumulabili con le sovvenzioni di cui alla D.G.R. 2850/2006 per la spesa eccedente e comunque non superiore a €60.000,00

10. In relazione agli interventi di cui all'art. 6, comma 3, lettera f) del presente regolamento sono ammissibili le spese per:

a) adattamento e acquisto di attrezzature, ausili tecnologici e programmi informatici specificamente destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili, qualora rappresentino costi aggiuntivi, in osservanza del Reg. (CE) 800/2008, art. 42, fino al 100% della spesa ammissibile e comunque non superiore a €50.000,00 e sono cumulabili con le sovvenzioni di cui alla D.G.R. 2850/2006 per la spesa eccedente.

11. In relazione agli interventi di cui all'art. 6, comma 3, lettera g) del presente regolamento sono ammissibili le spese per:

a) costruzione, installazione o ampliamento di stabilimenti nei quali una volta realizzata l'iniziativa, almeno il 50% dei lavoratori impiegati è costituito da lavoratori disabili e almeno il 50% degli occupati complessivi della cooperativa deve essere costituito da lavoratori disabili in osservanza del Reg. (CE) 800/2008, art. 42, fino al 80% della spesa ammissibile e comunque non superiore a €100.000,00;

12. In relazione agli interventi di cui all'art. 6, comma 3, lettera h) del presente regolamento sono ammissibili le spese per:

a) costi del personale addetto al trasporto delle persone svantaggiate ex art. 13 L.R. 20/06 rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori disabili di cui all'art. 2, paragrafo 1, numero 20 del Reg. (CE) 800/2008 occupate in cooperative in cui almeno il 50% degli occupati complessivi è costituito da detti lavoratori disabili, limitatamente al tempo dedicato esclusivamente a detta attività, nonché costi per l'acquisizione di specifici servizi di trasporto, in osservanza del Reg. (CE) 800/2008 fino al 80% della spesa ammissibile, e comunque non superiore a €30.000,00.

13. In relazione agli interventi di cui all'art. 6, comma 4, lettera a) del presente regolamento sono ammissibili le spese per:

a) costi esterni sostenuti, per la parte non coperta dal corrispettivo prestatato dalle cooperative sociali consorziate destinatarie dei servizi, in regime de minimis fino al 80% della spesa ammissibile e comunque non superiore a €20.000,00.

14. In relazione agli interventi di cui all'art. 6, comma 5 del presente regolamento non sono ammissibili le spese:

a) di investimento;

b) quelle sostenute dalle cooperative sociali, nonché dai relativi consorzi, per lo svolgimento di ordinarie attività di impresa.

15. In relazione agli interventi di cui all'art. 6, comma 6, lettera a) del presente regolamento sono ammissibili le spese per:

a) stipulazione di convenzioni ex art. 5 L. 381/1991 fino al 20% del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente in base al numero degli inserimenti

lavorativi di persone svantaggiate e concessi in osservanza del regime de minimis nel caso in cui i beneficiari siano enti pubblici economici e società di capitali a partecipazione pubblica, secondo le seguenti modalità:

- fino al 20% del valore della convenzione per l'assunzione di una o più persone svantaggiate ovvero per il consolidamento di rapporti di lavoro con persone svantaggiate qualora si tratti di continuità con affidamento già in essere”.

16. Gli interventi di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) del Regolamento regionale possono essere finanziati mediante erogazione di contributi a fronte di contratti di locazione finanziaria, esclusa la locazione finanziaria di ritorno, che prevedono l'opzione di acquisto della proprietà ovvero l'obbligo di acquisto alla scadenza del contratto di locazione finanziaria nel caso di spese diverse da quelle connesse all'acquisizione di immobili, nel limite massimo del 40% del valore di mercato dei beni e comunque non superiore a €200.000,00.

17. Sono considerate ammissibili ad intervento gli acquisti di beni ed attrezzature usate a condizione che si tratti, sulla scorta di apposita attestazione, di beni ed attrezzature rigenerati, in regola con la norma di legge in materia di sicurezza e antinfortunistica e dotati di marchio CE.

18. Nei casi di cui al comma 5 dell'art. 10 del Regolamento regionale ed alle condizioni ivi previste, i beni mobili oggetto di incentivo, limitatamente ai casi di impianti e attrezzature divenuti obsoleti, possono essere sostituiti prima della scadenza del vincolo di destinazione, con altri beni della stessa specie da utilizzarsi per le medesime funzioni, previa istanza del beneficiario; l'istanza, che deve pervenire prima della sostituzione, deve contenere tutti gli elementi descrittivi del bene, idonei a verificarne l'omogeneità di funzione, nonché il preventivo di spesa ovvero la stima del bene medesimo.

19. Salvo quanto previsto dal Regolamento regionale, la Giunta Provinciale, avuto esclusivamente riguardo al numero delle domande presentate ed alle risorse finanziarie disponibili, può prevedere diversi percentuali di contributo in rapporto alle spese ammissibili.

## **Articolo 8**

### **Termini di realizzazione delle iniziative**

1. Il soggetto beneficiario del contributo dovrà rispettare i seguenti termini:
  - a) completamento dell'iniziativa entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, salvo diversa previsione;
  - b) rendicontazione delle spese sostenute entro il termine fissato dal provvedimento annuale di concessione.
2. Fatte salve le diverse disposizioni inerenti i procedimenti specifici aventi ad oggetto beni immobili, per ciascun termine, il soggetto beneficiario del contributo potrà presentare una sola richiesta di proroga per giustificati motivi, che non potrà essere superiore a sei (6) mesi, salvo eccezionali motivate ragioni, da valutarsi in relazione al caso specifico.
3. Relativamente ai procedimenti specifici aventi ad oggetto beni immobili, nel provvedimento di concessione del contributo sono fissati altresì i termini di esecuzione dell'opera ovvero i termini di inizio e fine lavori nonché quelli di rendicontazione; si applica quanto previsto dall'art. 18 L.R. 20/2006 (*Norme specifiche riguardanti i procedimenti contributivi aventi a oggetto beni immobili*) e per quanto non previsto si applicano, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 della legge regionale medesima, ove compatibili.

## **Articolo 9**

### **Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione degli incentivi**

1. Le iniziative devono essere realizzate in conformità al preventivo approvato; è ammessa la modifica delle iniziative programmate, previa preventiva approvazione con idoneo atto del servizio competente in materia, qualora non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa stessa; salvo quanto previsto al comma 10 del presente articolo, qualora l'incentivo sia stato concesso per spese di investimento in osservanza del Reg. (CE) 800/2008, il programma di investimento, a rendiconto non deve risultare inferiore al 60% del preventivo approvato, né sostanziare una modifica radicale dell'iniziativa oggetto di incentivo, come articolata nelle diverse fasi di realizzazione, pena la revoca del contributo.

2. I contributi sono concessi, sulla base del programma di riparto annuale del fondo e relativa assegnazione come approvato dalla Giunta provinciale, con provvedimento del Dirigente della struttura competente, tenuto conto della documentazione presentata all'atto della domanda, nonché di ogni documentazione integrativa ove richiesto e di cui l'intervento necessita.

3. La liquidazione dei contributi è effettuata a conclusione dell'iniziativa, sulla base della dimostrazione della spesa sostenuta mediante presentazione, a titolo di rendiconto, di copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali; qualora il beneficiario sia un Ente pubblico ai fini della rendicontazione dovrà essere presentata una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 42 della L.R. 7/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Qualora l'incentivo sia stato concesso secondo la regola "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi concessi a titolo di "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso nonché nei precedenti due esercizi finanziari; detta dichiarazione dovrà attestare anche gli altri incentivi pubblici anche se concessi su basi giuridiche comunitarie diverse, percepiti, relativamente agli stessi costi ammissibili, oggetto di richiesta di contributo.

5. Qualora l'incentivo sia stato concesso per spese di investimento aventi ad oggetto immobili aziendali, deve altresì essere prodotta idonea documentazione attestante

l'acquisto dell'immobile o comprovante la detenzione dell'immobile da parte del beneficiario del contributo nonché la regolare esecuzione dell'opera nel rispetto delle normative vigenti in materia.

6. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili ed immobili, oggetto di contributo, e di non alienarli, per un periodo pari a tre anni per i beni mobili e cinque anni per i beni immobili, decorrenti dal provvedimento di approvazione del rendiconto, comprovandolo mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva; detta dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata annualmente fino al raggiungimento del termine previsto; il vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.

7. Su richiesta dei soggetti interessati, il finanziamento può essere erogato, in via anticipata, fino alla misura del 70%, ovvero in misura dell'80% per contributi in conto capitale aventi ad oggetto beni immobili, dell'importo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

8. Qualora dalla rendicontazione risultino complessivamente realizzati interventi per un importo inferiore a quello concesso, in sede di liquidazione il finanziamento sarà ridotto in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute; in caso di avvenuta erogazione di somme, si procederà al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

9. Qualora vengano a cadere i presupposti di concedibilità del contributo, come previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia, nonché in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, si provvederà alla revoca, in tutto o in parte del contributo concesso, con eventuale recupero di somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

10. In fase di liquidazione finale sono ammesse variazioni di destinazione dei contributi concessi in regime "de minimis" nel limite dell'importo concesso e nel rispetto delle voci e dei singoli interventi di cui all'art. 9 lett. a) del regolamento regionale.

11. In qualunque momento l'Amministrazione provinciale ha facoltà di richiedere l'esibizione in originale della documentazione richiesta ai sensi del presente articolo.

12. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono soggette a controllo a campione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

13. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si richiama la legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il Regolamento regionale e l'ulteriore normativa vigente in materia, in particolare in materia di rendicontazione, sospensione, revoca e restituzione dei contributi.

## **Articolo 10**

### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Alle domande di contributo presentate alla Provincia sino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché ai procedimenti in corso a tale data, ed ai successivi rapporti giuridici agli stessi correlati, si applica la disciplina previgente, fermi restando i limiti stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
2. In fase transitoria, esclusivamente per l'anno di riferimento 2009, le domande di contributo di cui all'art. 5 del presente Regolamento, possono essere presentate entro il termine di trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Le domande presentate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo saranno oggetto di unico e contestuale riparto di cui all'art. 2, comma 1 del presente Regolamento, anche in deroga ai termini del procedimento di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
4. Per tutto quanto non espressamente richiamato dal presente Regolamento provinciale si rinvia alla legge regionale 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento regionale e all'ulteriore normativa vigente in materia.

**Articolo 11**  
**Entrata in vigore e periodo di validità**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il presente Regolamento resta in vigore nei limiti dell'art. 24 del Regolamento regionale ovvero nei limiti degli articoli 5, paragrafo 3, e 6 del Regolamento (CE) 1998/2006 e degli articoli 44, paragrafo 3, e 45 del Regolamento (CE) n. 800/2008.
3. E' abrogato il "Regolamento provinciale in materia di programmazione ed attuazione degli Interventi contributivi a favore delle cooperative sociali" approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 30 nella seduta di data 27 giugno 2008.

Allegato A Regolamento provinciale in materia di incentivazione alle cooperative sociali

		cooperativa tipo A		cooperativa tipo B		consorzio tipo C		rif. temporale	
		1 punto		1 punto		1 punto			
<b>acquisita qualifica di impresa sociale</b>									
<b>elemento qualificativo</b>									
coerenza organizzativa e funzionale con i principi consociativi; il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa, da perseguire attraverso informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare									
a)	% presenza media dei soci alle assemblee	punti		punti		punti		punti	
1	presenza diretta	valore soglia	50%	2	50%	2	valore soglia	80%	2
	presenza diretta-rappresentata	valore soglia	30%	1,5	30%	1,5	valore soglia		
2	% soci lavoratori sul totale degli addetti	valore soglia	50%	1	50%	1	valore soglia	60%	1
3	formazione dei lavoratori	valore soglia	80%	1	80%	1	valore soglia		
Valutazione del punteggio da attribuirsi in base alle ore di formazione "al netto" di quelle obbligatorie per legge/contratto al fine dei conseguimenti/mantenimento di specifici titoli o qualifiche professionali									
	n. ore formazione per addetto	valore soglia	10	1	4	1	valore soglia	20	1
	n. ore formazione per addetto	valore soglia	20	2	10	2	valore soglia	40	2
	formazione erogata da agenzia formativa accreditata			1		1			1
	formazione erogata da altro ente/soggetto formativo			2		2			2
4	<b>numero addetti con contratto di lavoro a tempo</b>	punti		punti		punti		punti	
	Indeterminato	valore soglia	10	0,5	5	0,5	valore soglia		
		valore soglia	50	1	20	1	valore soglia		
		valore soglia	oltre	1,5	oltre	1,5	valore soglia		
radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attività, attraverso la collaborazione con enti e associazioni ospitanti degli interessi sociali della comunità territoriali									
b)	<b>numero addetti residenti Prov. UD</b>	punti		punti		punti		punti	
1		valore soglia	10	0,5	5	0,5	valore soglia		
		valore soglia	20	1	10	1	valore soglia		
		valore soglia	30	1,5	20	1,5	valore soglia		
		valore soglia	50	2	50	2	valore soglia		
		valore soglia	100	3	oltre	3	valore soglia		
	n. cooperative socie con sede Prov. UD	valore soglia	oltre	3,5			valore soglia		
							valore soglia	5	1
							valore soglia	7	1,5
							valore soglia	oltre	2
2	<b>fatturato derivante da committenti Prov. UD</b>	punti		punti		punti		punti	
		valore soglia	200.000	1,0	100.000	1,0	valore soglia	500.000	1,0
		valore soglia	300.000	1,5	200.000	1,5	valore soglia	1.000.000	1,5
		valore soglia	400.000	2,0	300.000	2,0	valore soglia		
		valore soglia	500.000	3,0	500.000	3,0	valore soglia		
3	<b>% fatturato derivante da committenti privati Prov. UD/ totale fatturato</b>	punti		punti		punti		punti	
		valore soglia	50%	1	50%	1	valore soglia		

Allegato A Regolamento provinciale in materia di incentivazione alle cooperative sociali

	valore soglia	70%	1,5	valore soglia	70%	1,5	periodo di rif.: anno solare precedente alla data scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo
	valore soglia	oltre	2	valore soglia	oltre	2	
c)	1	n. accordi sottoscritti/formalizzati	valore soglia	3	valore soglia	3	punti
			valore soglia	da 3 a 8	valore soglia	da 3 a 8	0,5
			valore soglia	più di 8	valore soglia	più di 8	1
d)	1	n. progetti di inserimento lavorativo (di durata pari o superiore a 6 mesi) attivati in raccordo con i servizi territoriali (CSM, SERT, S-Sociali, ecc.)	valore soglia	3	valore soglia	3	punti
			valore soglia	da 3 a 8	valore soglia	da 3 a 8	0,5
			valore soglia	più di 8	valore soglia	più di 8	1,5
2	borse lavoro	% di stabilizzazione dei soggetti in borsa lavoro inseriti nella stessa cooperativa con contratto di lavoro (subordinato o altra forma) o "passati" come lavoratori ad altra azienda (conclusione positiva di un percorso di "transizione" nella cooperativa sociale)	valore soglia	fino a 5	valore soglia	1	punti
			valore soglia	da 6 a 10	valore soglia	2	
			valore soglia	più di 10	valore soglia	3	
3	tutoraggio	indicatore n. soggetti svantaggiati/tutor	realizzazione in zona montana	40%	valore soglia	1	
				41%-70%	valore soglia	2	
				71%-90%	valore soglia	3	
e)	1	% persone svantaggiate (ai sensi art. 4, L. 381/97 e ai sensi dell'art.13 L.R. 20/06) su totale dei lavoratori della cooperativa	valore soglia	8	valore soglia	8	punti
			valore soglia	<= 4	valore soglia	<= 4	0,5
			valore soglia	31%-50%	valore soglia	31%-50%	1

Allegato A Regolamento provinciale in materia di incentivazione alle cooperative sociali

		valore soglia	51%-70% più del 70%	2	3	
f)	produzione di innovazioni che migliorino le capacità operative nello svolgimento delle loro attività			punti		periodo di rif.: anno solare precedente alla data scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo
1	innovazione di prodotto/servizio			1	1	
2	innovazione di processo/organizzativa			1	1	
3	certificazione di qualità			2	2	
4	certificazione ambientale			1	1	
5	certificazione etica			1	1	